

Art...

(Delega al Governo per la revisione organica degli incentivi alle imprese e potenziamento, razionalizzazione, semplificazione del sistema agli incentivi alle imprese del Mezzogiorno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa vigente in materia di incentivi alle imprese finalizzata a migliorarne l'efficienza, garantendo il perseguimento di obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono volti a definire un sistema organico di regole per l'attivazione del sostegno pubblico a favore delle imprese, previa ricognizione e valutazione delle misure esistenti, anche mediante l'abrogazione, la sistematizzazione e la semplificazione della normativa vigente, ovvero attraverso l'adozione di nuove misure, **anche con riguardo al sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno**. I predetti decreti possono essere singolarmente adottati **anche per specifici ambiti di intervento**.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'attuazione della delega avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e concentrazione, mediante la semplificazione e consistente riduzione del numero dei sistemi di aiuto, diretta ad evitare la sovrapposizione tra interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, attraverso l'individuazione di un insieme definito, limitato e ordinato di strumenti agevolativi;

b) sistematizzazione degli strumenti agevolativi, anche attraverso la definizione di regimi quadro, in funzione del perseguimento di specifiche finalità di sostegno, individuate in considerazione:

- i. delle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e delle caratteristiche dei soggetti ammissibili;
- ii. del livello di complessità e dimensione dei progetti da agevolare;
- iii. delle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva e delle aree territoriali interessate;
- iv. della necessità di supportare i processi di trasformazione tecnologica;
- v. dei livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione;

c) coordinamento dinamico tra strumenti di incentivazione nazionali e regionali, per assicurare, sin dalla fase di programmazione, una reale complementarietà e sinergia tra finanziamenti a carico dei bilanci nazionale e regionali e gestione dei fondi strutturali, **e un'effettiva valorizzazione delle peculiarità delle regioni del Mezzogiorno**;

d) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione del sostegno pubblico alle imprese, da attuare secondo principi di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie; valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi, degli strumenti digitali, sia nei rapporti con i soggetti beneficiari che

nei rapporti con le pubbliche amministrazioni; contenimento, da parte dei medesimi soggetti, dei tempi delle attività istruttorie; aggiornamento dei criteri per la stipula di convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi, per lo svolgimento di attività inerenti all'attuazione degli interventi di agevolazione alle imprese; armonizzazione delle regole presenti in diverse fonti normative in materia di controlli nei confronti dei beneficiari;

e) implementazione, da realizzare anche mediante il potenziamento e un maggior coordinamento sinergico di strumenti esistenti, tra i quali il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e la piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di soluzioni basate in particolar modo sul ricorso alle tecnologie digitali, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, delle relative modalità di accesso e degli strumenti disponibili in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi dei potenziali beneficiari, a consentire la pubblicazione degli avvisi in un unico canale, a fornire supporto alle valutazioni di cui alla successiva lett. f) e al controllo e monitoraggio degli aiuti concessi, con assegnazione di adeguate risorse finanziarie attraverso stanziamenti annuali di bilancio per l'efficace mantenimento e sviluppo dei predetti sistemi;

f) definizione di un quadro sistemico dell'impatto dell'incentivazione mediante l'utilizzo e la valorizzazione delle valutazioni ex ante ed ex post, da effettuare anche attraverso applicazioni basate sulle tecnologie di intelligenza artificiale ed il ricorso all'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti;

g) attribuzione ai principi ricavabili dal sistema introdotto in attuazione della presente delega del carattere di principi generali dello Stato, cui anche le regioni e gli enti locali si conformano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e **degli altri Ministri interessati per aree di competenza in base alle materie trattate**, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.

5. Al fine di garantire l'integrale e coerente attuazione della disciplina adottata ai sensi della presente delega, di individuare eventuali ulteriori fabbisogni di intervento, di miglioramento o di coordinamento dinamico tra strumenti di incentivazione nazionali e regionali, nonché di verifica delle peculiari esigenze delle misure destinate al Mezzogiorno rispetto all'impianto incentivante nazionale con i decreti di cui al comma 1 è altresì istituita una Cabina di regia **composta** dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dal Ministro per gli affari regionali, **dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da rappresentanti di ulteriori amministrazioni centrali titolari di interventi di incentivazione alle attività**

economiche interessate secondo gli ambiti di relativa competenza e dal Presidente della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **Sono in ogni caso fatte salve le competenze della Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 14, comma 18 bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.**

La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica che effettua le attività istruttorie, predispone i necessari atti e supporta le amministrazioni nella realizzazione degli obiettivi di coordinamento. La struttura tecnica di supporto è costituita con decreto **interministeriale** del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa con le pubbliche amministrazioni presenti **stabilmente** nella Cabina di regia, si avvale del personale delle predette amministrazioni, delle relative agenzie e società *in house* e può, per specifiche e motivate esigenze, avvalersi di esperti esterni, entro il limite di spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, anche tenendo conto delle proposte formulate dalla Cabina di regia prevista al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Agli oneri di cui al comma 3, lettera e) e a quelli di cui al comma 5, pari, rispettivamente, a 1 milione di euro e a 300 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, XXX; nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.